



Comune di Frugarolo
Provincia di Alessandria



-----.

Decreto Sindacale n. 4/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE..

IL SINDACO

VISTO il comma 611 della legge 190/2014 ai sensi del quale **"allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"**, gli enti locali devono avviare un **"processo di razionalizzazione"** delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

RILEVATO che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il **"processo di razionalizzazione"**:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

VISTO il comma 612 della richiamata Legge 190/2014 il quale dispone che i Sindaci i gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, **"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"**, definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 **"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (...) sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli Ambiti o Bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente , (...). Qualora gli Enti Locali non aderiscano ai predetti Enti di governo entro il 1 Marzo 2015, oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale(...), il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'Ente Locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi;**

RITENUTO, al fine di definire i servizi Pubblici Locali a rilevanza economica a rete, in mancanza di definizioni normative, di poter utilizzare come riferimento la Tabella III.1 della Relazione del Commissario Cottarelli, ai sensi della quale risulterebbero

servizi pubblici a rete i Servizi Pubblici di gestione del Ciclo Idrico Integrato, Igiene Ambientale, Distribuzione del Gas, del Trasporto Pubblico Locale e Produzione di energia.

RITENUTO, conseguentemente, stante la competenza esclusiva in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete degli Ambiti Territoriali Ottimali, il Comune non procederà ad alcuna valutazione e indicazione in merito, continuando a detenere la partecipazione nelle Società che gestiscono i summenzionati Servizi a rete;

RILEVATO che il Comune di Frugarolo detiene le seguenti partecipazioni azionarie:

PARTECIPAZIONI AZIONARIE DIRETTE

1. Società ACOS s.p.a. con sede in Novi Ligure con una quota del 0,006%;
2. Società A.M.I.A.S. s.p.a. con sede in Novi Ligure Novi Ligure con una quota del 0,09%;
3. Società A.R.A.L. s.p.a. (Azienda Rifiuti Alessandrini) con una quota del 0,67 %;

PARTECIPAZIONI AZIONARIE INDIRETTE

- ACOS AMBIENTE S.R.L. PARTECIPATA DA ACOS PER UNA QUOTA PARI AL 70%;
- ACOS ENERGIA S.P.A.. PARTECIPATA DA ACOS PER UNA QUOTA PARI AL 75%;
- ACOSI' S.R.L. CONTROLLATA DA ACOS AL 100%;
- ACOS RETI GAS S.R.L. CONTROLLATA DA ACOS AL 100%;
- ACQUARIUM SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA S.P.A. CONTROLLATA DA ACOS AL 92,54%;
- GESTIONE ACQUA S.P.A. AL 63,21%;

VISTA la Relazione Tecnica allegata dalla quale si evince che la partecipazione societaria del Comune di Frugarolo in ACOS s.p.a., A.M.I.A.S. s.p.a. e A.R.A.L. s.p.a è legittima in quanto trattasi di Società che gestiscono Servizi Pubblici a rete in conformità con la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che:

- pur sussistendo situazioni di Società che risultano composte da soli Amministratori ogni intervento a tali fini dovrà essere oggetto di specifica concertazione tra gli Enti Soci, stante le fondamentali finalità d'interesse pubblico che le stesse perseguono, come meglio evidenziato nell'allegata Relazione;
- Non sussistono situazioni di partecipazione detenute in Società che svolgono attività simili, ma complementari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti Pubblici strumentali, come meglio evidenziato nell'allegata Relazione;
- Non sussistono partecipazioni rilevanti(totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

DATO ATTO, altresì, che per quanto consentito dalle partecipazioni societarie, estremamente modeste, detenute da questo Ente, si vigilerà e si agirà nel senso del contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture, nonché attraverso la riduzione degli emolumenti spettanti a questi ultimi, come previsto dalla lettera e) comma 611 art. 1 L. 190/2014, anche mediante sollecitazioni in tal senso nei confronti del rispettivo A.T.O. di appartenenza;

RILEVATO che, per quanto afferisce le “partecipazioni indirette” non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno delle suddette partecipazioni, di impegnarsi in seno alla Società ACOS s.p.a. a far sì che anche l’attività di tali partecipate o controllate da quest’ultima sia limitata alle sole funzioni e compiti definiti “indispensabili” ai sensi dell’art. 1 co. 611 L. 190/2014.

VISTO l’art. 1 co. 611 e 612 L. 190/2014;

DECRETA

- 1) Di approvare la Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di puntualizzare che, per quanto consentito dalle partecipazioni societarie, estremamente modeste, detenute da questo Ente, si vigilerà e si agirà nel senso del contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture, nonché attraverso la riduzione degli emolumenti spettanti agli organi di governo, come previsto dalla lettera e) comma 611 art. 1 L. 190/2014, anche mediante sollecitazioni in tal senso nei confronti del rispettivo A.T.O. di appartenenza;
- 3) Di sottolineare che per quanto afferisce le “ partecipazioni indirette” non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno delle suddette partecipazioni, di impegnarsi in seno alla Società ACOS s.p.a. a far sì che anche l’attività di tali partecipate o controllate da quest’ultima sia limitata alle sole funzioni e compiti definiti “indispensabili” ai sensi dell’art. 1 co. 611 L. 190/2014.
- 4) Di evidenziare, infine, per le ragioni evidenziate nella parte motiva cui si rinvia, che non sussistono ulteriori azioni da intraprendere a tali fini, o risparmi da conseguire.

Frugarolo, lì 12.11.2015



IL SINDACO

(Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio)

COMUNE DI FRUGAROLO
Via Cavour, 2
15065 FRUGAROLO (AL)



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale e Relazione Tecnica

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito Internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso eventuali Deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di .FRUGAROLO (AL) partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società ACOS s.p.a. con sede in Novi Ligure Novi Ligure con una quota dal 0,006%;
2. Società AMIAS s.p.a. con sede in Novi Ligure una quota del 0,09 %;
3. Società A.R.A.L. s.p.a. (Azienda Rifiuti Alessandrini) con una quota de 0,67 %;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Frugarolo (AL) , partecipa ai seguenti Consorzi:

1)CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
DELL'ALESSANDRINO CON SEDE IN ALESSANDRIA con una partecipazione pari a 16
millesimi

2)CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SEDE IN ALESSANDRIA con una pari al 2,04%

La partecipazione ai summenzionati Consorzi, essendo “*forme associative*”
di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – II Piano operativo di razionalizzazione

1. Società ACOS s.p.a.

La Società è interamente a partecipazione pubblica e, in particolare, **da Enti Locali**

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la propria quota nella Società ACOS s.p.a. stante la rilevanza degli interessi pubblici che la stessa persegue. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione societaria è particolarmente modesta e non significativa in quanto inferiore al 5% tale da non garantire il controllo del Comune sulla stessa. Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 8

Risultato Finanziario ultimi tre anni:

2011: 1.279.061,00. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 0

2012: 7.891.622,00. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 0

2013: 1.104.615,00. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 0

OGGETTO SOCIALE: Gestione Servizi a rete.

Nessun rappresentante in carica degli organi di Governo delle Società del Comune di Frugarolo.

IMPATTO CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

CRITERIO

Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali(art. 1 co. 611 lett. a) – c) L. 190/2014.

- **La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato, attività classificata come servizio pubblico a rete di rilevanza economica; in tal senso la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'Autorità d'Ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.**

CRITERIO

Soppressioni società con soli Amministratori o con un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti(art. 1 co. 611 lett. b) – c) L. 190/2014.

- **Il criterio non risulta applicabile in quanto la Società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli Amministratori**

CRITERIO

Eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di Enti Pubblici strumentali (art. 1 co. 611 lett. c) L. 190/2014.

- La società svolge attività complementari a quelle condotte da altra partecipata (indiretta) dell'Ente, ovvero Gestione Acqua s.p.a.; eventuali interventi di razionalizzazione tra le due società secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri Enti Soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalla competente Autorità d'Ambito.

CRITERIO

Aggregazione società di servizi pubblici di rilevanza economica (art. 1 co. 611 lett. d) L. 190/2014.

- Il Servizio in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.

CRITERIO

Contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/di controllo (art. 1 co. 611 lett. e - c) L. 190/2014.

- In quanto Società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 co. 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i., che comportano una riduzione del 20% del compenso degli Amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della Società, la stessa sarà tenuta a verificare , nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Enti Soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

PARTECIPAZIONE INDIRETTE

LA società ACOS s.p.a. partecipa alle seguenti società:

- ACOS AMBIENTE S.R.L. PARTECIPATA DA ACOS PER UNA QUOTA PARI AL 70%;
 - ACOS ENERGIA S.P.A.. PARTECIPATA DA ACOS PER UNA QUOTA PARI AL 75%;
 - ACOSI' S.R.L. CONTROLLATA DA ACOS AL 100%;
 - ACOS RETI GAS S.R.L. CONTROLLATA DA ACOS AL 100%;
 - ACQUARIUM SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA S.P.A. CONTROLLATA DA ACOS AL 92,54%;
 - GESTIONE ACQUA S.P.A. PARTECIPATA AL 63,21%;
-

2.Società AMIAS s.p.a.

La Società è quasi interamente a partecipazione pubblica , in **particolare, da Enti Locali e dalla Comunità Montana Valli Curone, Grue e Ossona, fatta salva la la partecipazione pari al 13,79% di un socio privato ABC srl**

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la propria quota nella Società AMIAS s.p.a. stante la rilevanza degli interessi pubblici che la stessa persegue. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione societaria è particolarmente modesta e non significativa in quanto inferiore al 5% tale da non garantire il controllo del Comune sulla stessa concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Risultato Finanziario ultimi tre anni:

2011: 21.048,26. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 4.744,88

2012: 193.999,57. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 4.744,78

2013: 84.889,91. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 0

OGGETTO SOCIALE: Azienda Multiservizi Idrici ed Ambientali Scrivia

Nessun rappresentante in carica degli organi di Governo delle Società del Comune di Frugarolo

IMPATTO CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

CRITERIO

Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali(art. 1 co. 611 lett. a) – c) L. 190/2014.

- **La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato, attività classificata come servizio pubblico a rete di rilevanza economica; in tal senso la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'Autorità d'Ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.**

CRITERIO

Soppressioni società con soli Amministratori o con un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti(art. 1 co. 611 lett. b) – c) L. 190/2014.

- **Il criterio risulterebbe formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti; l'eventuale intervento di razionalizzazione secondo il criterio in oggetto deve tuttavia essere concertato tra i diversi Enti Soci, tenendo conto dell'attività dell'Autorità d'Ambito in materia di organizzazione del servizio e dei riflessi che ne possano derivare per la società in oggetto.**

CRITERIO

Eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di Enti Pubblici strumentali (art. 1 co. 611 lett. c) L. 190/2014.

- **La società svolge attività complementari a quelle condotte da altra partecipata (indiretta) dell'Ente, ovvero Gestione Acqua s.p.a.; eventuali interventi di razionalizzazione tra le due società secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri Enti Soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalla competente Autorità d'Ambito.**

CRITERIO

Aggregazione società di servizi pubblici di rilevanza economica (art. 1 co. 611 lett. d) L. 190/2014.

- **Il Servizio in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.**

CRITERIO

Contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/di controllo (art. 1 co. 611 lett. e - c) L. 190/2014.

- **In quanto Società ad intera partecipazione pubblica , nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 co. 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i., che comportano una riduzione del 20% del compenso degli Amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della Società, la stessa sarà tenuta a verificare , nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Enti Soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.**

3.Società A.R.A.L. s.p.a. (Azienda Rifiuti Alessandrina s.p.a.)

La Società è interamente a partecipazione pubblica e, in particolare, da Enti Locali

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la propria quota nella Società A.R.A.L. s.p.a. stante la rilevanza degli interessi pubblici che la stessa persegue. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione societaria è particolarmente modesta e non significativa in quanto inferiore al 5%, tale da non garantire il controllo del Comune sulla stessa. Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 4

Risultato Finanziario ultimi tre anni:

2011: 26.875,00. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 0

2012: 54.935,00. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 0

2013: 94.177,00. Onere complessivo gravante sul Bilancio del Comune: 64.445,83

OGGETTO SOCIALE: Raccolta, Trasporto, Recupero e Smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali ai sensi della vigente normativa di legge in materia.

Nessun rappresentante in carica degli organi di Governo delle Società del Comune di Frugarolo

IMPATTO CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

CRITERIO

Eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali(art. 1 co. 611 lett. a) – c) L. 190/2014.

- La società opera nell'ambito del servizio smaltimento rifiuti, attività classificata come servizio pubblico a rete di rilevanza economica; in tal senso la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La competenza ad organizzare il servizio è attribuita dalla normativa ad un'Autorità d'Ambito dalle cui decisioni può dipendere l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione in oggetto.

CRITERIO

Soppressioni società con soli Amministratori o con un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti(art. 1 co. 611 lett. b) – c) L. 190/2014.

- Il criterio risulterebbe formalmente applicabile in quanto la società non ha dipendenti; l'eventuale intervento di razionalizzazione secondo il criterio in oggetto deve tuttavia essere concertato tra i diversi Enti Soci, tenendo conto dell'attività dell'Autorità d'Ambito in materia di organizzazione del servizio e dei riflessi che ne possano derivare per la società in oggetto.

CRITERIO

Eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di Enti Pubblici strumentali (art. 1 co. 611 lett. c) L. 190/2014.

- La società svolge attività complementare (smaltimento rifiuti) ma non simile a quella condotta dal CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON SEDE IN ALESSANDRIA, (raccolta e trasporto rifiuti) cui questo Comune possiede una quota con pari al 2,04%
Eventuali interventi di razionalizzazione tra i due Enti secondo il criterio in oggetto devono tuttavia essere condivisi con gli altri Enti Soci, tenendo conto delle prospettive del settore, come definite dalla competente Autorità d'Ambito.

CRITERIO

Aggregazione società di servizi pubblici di rilevanza economica (art. 1 co. 611 lett. d) L. 190/2014.

- Il Servizio in cui opera la società in oggetto è riconducibile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; per l'eventuale applicazione del presente criterio di razionalizzazione si rimanda a quanto indicato al punto precedente.

CRITERIO

Contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/di controllo (art. 1 co. 611 lett. e - c) L. 190/2014.

- In quanto Società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 co. 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i., che comportano una riduzione del 20% del compenso degli Amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della Società, la stessa sarà tenuta a verificare , nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Enti Soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Frugarolo 12 Novembre 2015.



**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Visca Dott.Marco)**

